

Oggetto: Comunicazione vendita sottocosto (d.p.r. 06.04.2001, n. 218)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
il _____
residente a: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
in _____ n. _____ CAP _____ tel. _____
email _____ C.F. _____

in qualità di:

Titolare dell'impresa Legale Rappresentante dell'impresa

denominato/a _____ con sede nel Comune di _____
in _____ n. _____
CAP _____ tel. _____ email _____ C.F. _____
P.IVA (se diversa da C.F.) _____

in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. _____ rilasciata in data _____
 ovvero in attività a seguito di presentazione di SCIA in data _____ per la vendita dei prodotti compresi nel settore alimentare _____, non alimentare _____, misto _____

COMUNICA

Che, ai sensi e nel rispetto del dpr 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/c del 24.10.01 e dell'articolo 15, comma 8, del d.lgs. 31.03.98 n. 114, intende effettuare una

Vendita sottocosto

di n. _____ (massimo cinquanta) referenze (prodotti), dal giorno _____ (compreso), al giorno _____ (compreso), per una durata complessiva di giorni _____ (in lettere).

Attenzione: la vendita sottocosto può avere una durata massima di dieci giorni. Non può essere effettuata per più di tre volte l'anno e devono essere trascorsi almeno 20 giorni da quella precedente. salvo che per la prima dell'anno.

A tal fine, presa visione delle "avvertenze" (**allegato 3**), precisa quanto richiesto nel "foglio notizie" (**allegato 1**) e allega "l'elenco dei prodotti" oggetto della vendita sottocosto con indicata la percentuale di sconto effettuata sul prezzo d'acquisto (**allegato 2**)

Si allegano:

Attestazione di versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 51056000 intestato al Comune di Tivoli Servizio tesoreria indicando nella causale "SUAP Diritti di Istruttoria Cap.716/007"

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa disponibile al seguente link: <http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/> resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data

Firma

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto.

Cognome Nome

Titolare dell'impresa Legale Rappresentante dell'impresa

denominata esercente l'attività di
 commercio al minuto nei locali posti in via/piazza
 n.

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

Settore Merceologico	Tipologia di esercizio commerciale
<input type="checkbox"/> Alimentare	<input type="checkbox"/> Al dettaglio di vicinato
<input type="checkbox"/> Non alimentare	<input type="checkbox"/> Al dettaglio di vicinato, inserito in un centro commerciale
<input type="checkbox"/> Misto	<input type="checkbox"/> Media struttura di vendita
	<input type="checkbox"/> Grande struttura di vendita

- è la prima vendita sottocosto del corrente anno solare;
- nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto;
- nell'anno solare in corso sono state già effettuate due vendite sottocosto;
- sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare).

N.	Prodotto	Prezzo di acquisto	% di sconto	Prezzo sottocosto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza **(cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**. Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto **(cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3)**.

Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta **(cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**.

Va effettuata specifica comunicazione *anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale*, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:**

- prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.

Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.

Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni **(cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114)**.

Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.